

Decreto federale
sulla
domanda d'iniziativa popolare per combattere
la crisi economica e il disagio.

(Del 5 aprile 1935.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista la domanda d'iniziativa popolare per combattere la crisi economica e il disagio, e il rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 1935;
visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione e gli articoli 8 e seguenti della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

decreta :

Art. 1.

È sottoposta alla votazione del popolo e dei Cantoni la domanda d'iniziativa per combattere la crisi economica ed il disagio, che ha il seguente tenore :

« I sottoscritti cittadini attivi svizzeri depongono, in base all'art. 121 della Costituzione federale ed in conformità della legge federale del 27 gennaio 1892 sul modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale, la seguente domanda:

A. Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente:

1. La Confederazione prende larghe misure per combattere la crisi economica e le sue conseguenze.

Tali misure mirano ad assicurare una esistenza sufficiente a tutti i cittadini svizzeri.

2. A quest'uopo la Confederazione provvede:

a) alla conservazione della forza di acquisto del popolo combattendo il ribasso dei salari, dei prezzi, dei prodotti dell'agricoltura e delle arti e mestieri;

b) a tutelare i salari ed i prezzi per assicurare un sufficiente reddito del lavoro;

c) a procurare lavoro sistematicamente ed a regolare opportunamente il servizio di collocamento;

- d) a conservare capaci famiglie di contadini e di affittuari nelle rispettive tenute sgravando le aziende sovraccariche di debiti e facilitando il servizio degli interessi;
- e) a sgravare le aziende di arti e mestieri cadute in condizioni precarie senza colpa propria;
- f) a corrispondere un sufficiente sussidio di disoccupazione e soccorso di crisi;
- g) a profittare della forza di acquisto e della forza finanziaria del paese per promuovere l'esportazione di prodotti industriali ed agricoli e il movimento dei forestieri
- h) a regolare il mercato del capitale ed a controllare l'esportazione di questo ultimo;
- i) a controllare i cartelli ed i trusts.

3. La Confederazione può farsi coadiuvare dai Cantoni e dalle Federazioni economiche nell'esecuzione di tali compiti.

4. La Confederazione può, in quanto l'esecuzione di tali misure lo richieda, scostarsi dal principio della libertà di commercio e d'industria.

5. La Confederazione mette a disposizione, sotto forma di crediti supplementari, i mezzi necessari per finanziare tali particolari misure di crisi. Essa si procura tali mezzi emettendo obbligazioni a premio, contraendo dei prestiti e con le entrate ordinarie.

6. L'Assemblea federale decreterà immediatamente, dopo l'accettazione del presente articolo costituzionale, in modo definitivo le norme concernenti la sua esecuzione.

7. Il Consiglio federale presenta un rapporto sulle misure prese ad ogni sessione regolare dell'Assemblea federale.

B. Il presente articolo costituzionale rimane in vigore per un periodo di cinque anni a datare dal giorno della sua accettazione. La sua durata in vigore può essere prolungata con decisione della Assemblea federale al massimo per altri cinque anni. »

Art. 2.

Si propone al popolo ed ai Cantoni di respingere la domanda di iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 5 aprile 1935.

Il Presidente : **Schüpbach.**

Il Segretario : **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 5 aprile 1935.

Il Presidente : **E. Béguin.**

Il Segretario : **Leimgruber.**

Decreto federale

su

l'iniziativa per l'inserzione di un articolo 23^{ter} nella Costituzione federale (ricostruzione delle strade alpine e delle relative strade di accesso).

(Del 5 aprile 1935.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'iniziativa popolare per l'inserzione di un articolo 23^{ter} nella Costituzione federale (ricostruzione delle strade alpine e delle relative strade d'accesso) e il rapporto del Consiglio federale del 26 febbraio 1935,

visti gli articoli 121 e seguenti della Costituzione e gli articoli 8 e segg. della legge federale del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

decreta :

Art. 1.

È sottoposto alla votazione del popolo e dei Cantoni il progetto di revisione della Costituzione conformemente all'iniziativa suddetta, che ha il seguente tenore :

« In applicazione dell'art. 121 della Costituzione federale i sottoscritti cittadini elettori domandano che sia aggiunta alla Costituzione federale la seguente disposizione :

Art. 23^{ter}

1. La Confederazione provvede alla ricostruzione delle strade alpine principali, adibite al traffico turistico, e delle relative strade di accesso.

Le spese di costruzione sono sopportate dalla Confederazione.

I Cantoni interessati possono essere tenuti a versare congrui contributi.

La manutenzione delle strade incombe ai Cantoni. Dal ricavo del dazio sulla benzina e carburanti la Confederazione preleverà 20 milioni di cui disporrà liberamente. Della somma rimanente una metà sarà suddivisa fra i Cantoni per le loro spese stradali e l'altra metà sarà destinata alla ricostruzione delle strade alpine e delle loro vie di accesso.

2. Un decreto federale stabilirà le modalità di dettaglio ».

Art. 2.

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere la domanda d'iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati,

Berna, 4 aprile 1935.

Il Presidente : **E. Béguin.**

Il Segretario : **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale,

Berna, 5 aprile 1935.

Il Presidente : **Schüpbach.**

Il Segretario : **G. Bovet.**

Decreto federale sulla domanda d'iniziativa popolare per combattere la crisi economica e il disagio. (Del 5 aprile 1935.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1935
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	10.04.1935
Date	
Data	
Seite	276-279
Page	
Pagina	
Ref. No	10 149 782

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.